

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6941

DEL 10.12.08

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/I (comparto orticolo in pieno campo e in coltura protetta) - Annualità 2006. Ricorso gerarchico della ditta Pillosu Aldo (prot. n. 4464 del 01/04/2008) - Rigetto.**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/I (comparto orticolo in pieno campo e in coltura protetta) - Annualità 2006;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Pillosu Aldo avverso il provvedimento prot. n. 3304 del 27/04/2008, con il quale il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha comunicato la decurtazione di 10 punti precedentemente attribuiti alla ditta medesima ai sensi del punto 7 del bando ("Criteri di selezione");
- ESAMINATE** le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus con nota prot. n. 18590 del 02/10/2008;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6941

DEL 10.12.08

-
- ESAMINATO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 15374 del 01/12/2008;
- PREMESSO** che al punto 4.3 della domanda di accesso al finanziamento in oggetto ("Requisiti che determinano priorità") il Signor Pillosu ha dichiarato che "l'azienda integra le funzioni agricole, di trasformazione e commercializzazione, in un'ottica di filiera".
- PREMESSO** che sulla base della suddetta dichiarazione alla Ditta sono stati attribuiti 10 punti di priorità;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 3304 del 27/02/2008, con il quale il Servizio Territoriale ha comunicato alla ditta la decurtazione del punteggio premiante per non aver la stessa dimostrato il possesso del requisito dichiarato
- VISTO** il registro dei corrispettivi, relativo al periodo gennaio-giugno 2006, allegato in copia al ricorso;
- CONSIDERATO** che nel ricorso la ditta ha ribadito il possesso del requisito dichiarato, eccependo che l'Amministrazione non ha mai chiesto documentazione probatoria in merito;
- VISTA** la relazione tecnico-economica allegata alla domanda, nella quale la ditta dichiara che "la produzione orticola aziendale viene venduta ad operatori commerciali fidelizzati dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso della penisola (Roma, Rimini, Firenze...) od ai Mercati Generali di Cagliari o regionali";
- CONSIDERATO** che in assenza di vendita al consumatore finale non possa configurarsi l'integrazione della produzione in un'ottica di filiera;
- VALUTATO** che la ditta ricorrente non ha prodotto alcun documento idoneo a comprovare che la stessa integra le funzioni agricole di trasformazione e

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6941

DEL 10.12.08

commercializzazione in un'ottica di filiera, come dichiarato al punto 4.3 della domanda di finanziamento;

VISTA la nota dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 19820/VII.1.2 del 13/04/2007, recante direttive sulle dichiarazioni non veritiere rese nelle domande di accesso ai finanziamenti P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9, ai sensi della quale *"il beneficio che decade è esclusivamente quello direttamente collegato alla dichiarazione non veritiera. (omissis) Se la non veridicità delle dichiarazioni non sia dovuta a grave negligenza, allora si avrà soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;*

VISTA la nota del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 15140 del 25/11/2008, relativa all'istruttoria delle domande di ammissione al P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9, ai sensi della quale *"in caso di mancato riscontro di quanto dichiarato in domanda, si dovrà decurtare il punteggio premiante qualora non si configuri palesemente una dichiarazione mendace resa per grave negligenza o intenzionalmente";*

VALUTATO che la dichiarazione non veritiera sia stata causata da una formulazione generica dello schema di domanda e che, pertanto, la ricorrente sia incorsa in errore imputabile a colpa lieve.

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pillosu Aldo, confermando la decurtazione dei 10 punti di priorità;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 6941

DEL 10.12.08

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito ww.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba